

# INDENNITÀ COVID "DECRETO SOSTEGNI BIS"\*

Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 - Circolare INPS n. 90 del 29 giugno 2021

(\*) Indennità erogate dall'Inps con esclusione dell'indennità erogata dalla Società e Salute S.p.A. (art. 44 DL 73/2021)

RIFERIMENTI	DESCRIZIONE BENEFICIARI	INDENNITÀ E MODALITÀ RICHIESTA
<b>Art. 42 comma 1</b>	<b>Soggetti già beneficiari delle indennità</b> previste dal DL 41/2021 (Decreto Sostegni).	<b>Indennità una tantum di 1.600 €</b> con pagamento diretto dall'Inps senza presentazione della domanda.
<b>Art. 42 comma 2</b>	<b>Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali</b> che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa <b>per almeno 30 giornate</b> nel medesimo periodo, non titolari di pensione diretta né di trattamento Naspi alla data del 26/05/2021, né di rapporto di lavoro in essere alla data del 27/05/2021.	<b>Indennità una tantum di 1.600 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/09/2021</b> .
<b>Art. 42 comma 3 lettera a)</b>	<b>Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi</b> da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente nel periodo dal 01/01/2019 e il 26/05/2021 e che abbiano svolto nello stesso periodo <b>almeno 30 giornate di lavoro</b> , non titolari di pensione diretta, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda.	<b>Indennità una tantum di 1.600 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/09/2021</b> .
<b>Art. 42 comma 3 lettera b)</b>	<b>Lavoratori intermittenti</b> che abbiano svolto la prestazione lavorativa <b>per almeno 30 giornate</b> nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021, non titolari di pensione diretta, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda.	<b>Indennità una tantum di 1.600 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/09/2021</b> .
<b>Art. 42 comma 3 lettera c)</b>	<b>Lavoratori autonomi occasionali</b> privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con contratto occasionale dal 01/01/2019 al 26/05/2021 iscritti alla Gestione Separata con <b>almeno un mese di contribuzione versata</b> , non titolari di pensione diretta, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda, e che non abbiano un contratto autonomo occasionale alla data del 27/05/2021.	<b>Indennità una tantum di 1.600 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/09/2021</b> .
<b>Art. 42 comma 3 lettera d)</b>	<b>Incaricati alle vendite a domicilio</b> con un reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 € titolari di partita iva e iscritti alla Gestione Separata, non iscritti ad altre forme previdenziali, non titolari di pensione diretta, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda.	<b>Indennità una tantum di 1.600 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/09/2021</b> .
<b>Art. 42 comma 5</b>	<b>Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali</b> in possesso <b>cumulativamente</b> dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo dal 01/01/2019 al 26/05/2021, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate; c) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26/05/2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27/05/2021.	<b>Indennità una tantum di 1.600 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/09/2021</b> .
<b>Art. 42 comma 6 lettera a)</b>	<b>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo</b> con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo dal 01/01/2019 al 26/05/2021 con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 € oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo dal 01/01/2019 al 26/05/2021 con un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 €, non titolari di pensione diretta alla data del 26/05/2021, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data del 27/05/2021.	<b>Indennità una tantum di 1.600 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/09/2021</b> .
<b>Art. 69 commi da 1 a 5</b>	<b>Operai agricoli a tempo determinato</b> che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione diretta, Ape sociale, contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda. È compatibile con la disoccupazione agricola, la Naspi e Dis-Coll.	<b>Indennità una tantum di 800 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/09/2021</b>
<b>Art. 69 comma 6</b>	<b>Pescatori autonomi compresi i soci di cooperative</b> , che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, che non siano titolari di pensione diretta e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata alla data della presentazione della domanda. È compatibile con la disoccupazione agricola, la Naspi e Dis-Coll.	<b>Indennità una tantum di 950 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/09/2021</b> .

➔ **Le indennità non sono tra loro cumulabili mentre possono essere concesse ai titolari di assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984).**



il Patronato della CGIL